

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)657

Vol. 1978/0253

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

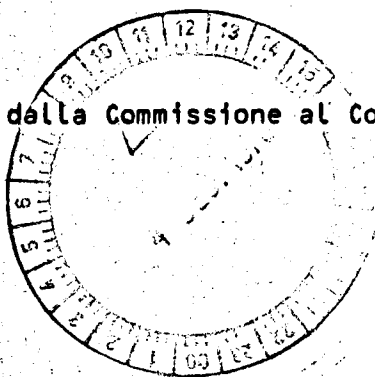
COM(78) 657 def.

Bruxelles, 30 novembre 1978

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica austriaca relativo alla reciproca protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni dei vini di qualità.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)



RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO CONCERNENTE I NEGOZIATI CON LA REPUBBLICA AUSTRIACA DI UN ACCORDO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI DI PROVENIENZA, DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DI ALTRE DENOMINAZIONI DEI VINI DI QUALITA'.

L'articolo 28 ter del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo dispone quanto segue :

"1. I vini importati, destinati al consumo umano diretto e designati con un'indicazione geografica possono beneficiare per la loro commercializzazione nella Comunità, a condizioni di reciprocità, del controllo e della protezione previsti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 817/70 per i v.q.p.r.d.

2. La disposizione del paragrafo 1 sarà attuata mediante accordi con i paesi terzi interessati a negoziare e a concludere secondo la procedura prevista dall'articolo 113 del trattato.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo son adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24".

Basandosi sul testo sopra enunciato, le autorità austriache hanno chiesto che, a condizioni di reciprocità, i vini austriaci importati nella Comunità e designati con un'indicazione geografica possano beneficiare del controllo e della protezione garantiti ai v.q.p.r.d. comunitari.

Onde esaminare tale richiesta sono state avviate conversazioni esplorative tra le autorità austriache e la Commissione. A seguito di queste conversazioni, la Commissione ha elaborato un progetto di direttiva concernente la negoziazione di un accordo tra l'Austria e la Comunità relativo alla reciproca protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e delle altre denominazioni dei vini di qualità.

Conclusione

La Commissione raccomanda al Consiglio di avviare negoziati con l'Austria ai fini della conclusione di un accordo tra l'Austria e la Comunità relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e delle altre denominazioni dei vini di qualità, sulla base della direttiva trasmessa in allegato alla presente comunicazione.

★

★

★

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica austriaca relativo alla reciproca protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni dei vini di qualità.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 28 ter del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo,⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1861/78⁽²⁾,

- i vini importati, destinati al consumo umano diretto e designati con un'indicazione geografica, possono beneficiare per la loro commercializzazione nella Comunità, a condizioni di reciprocità, del controllo e della protezione previsti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 817/70 per i v.q.p.r.d. ;
- la disposizione del paragrafo 1 sarà attuata mediante accordi con i paesi terzi interessati a negoziare e a concludere secondo la procedura prevista dall'articolo 113 del trattato ;

considerando che la Repubblica austriaca ha chiesto che, a condizioni di reciprocità, i vini di qualità austriaci possano beneficiare delle disposizioni di cui sopra,

DECIDE :

(1) GU n. L 99 del 5 maggio 1970, pag. 1

(2) GU n. L 215 del 4 agosto 1978, pag. 1

4.

Articolo unico

La Commissione è autorizzata a negoziare un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica austriaca.

La Commissione conduce i negoziati in consultazione con il Comitato speciale previsto dall'articolo 113 del trattato e in conformità della direttiva allegata.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

DIRETTIVA CONCERNENTE I NEGOZIATI DI UN ACCORDO TRA LA COMUNITA'
E LA REPUBBLICA AUSTRIACA RELATIVO ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI DI
PROVENIENZA, DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DI ALTRE DENOMINAZIONI
DEI VINI DI QUALITA'

1. PROTEZIONE E DEFINIZIONI

1. Ciascuna delle parti contraenti si impegnerà ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare in modo efficace, in conformità dell'accordo, la protezione delle denominazioni dei vini di qualità originari del territorio dell'altra parte contraente contro la concorrenza sleale nell'esercizio del commercio, e a garantire tale protezione.
2. Si intendono per "vini di qualità" :
 - a) per quanto riguarda la Comunità : i vini di qualità prodotti in regioni determinate (in appresso denominati v.q.p.r.d.) ;
 - b) per quanto riguarda la Repubblica austriaca (i vini a denominazione di origine).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. L'accordo si applicherà alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni di origine ed alle denominazioni elencate nell'allegato.
2. Ai sensi dell'accordo, si considerano indicazioni di provenienza, denominazioni di origine ed altre denominazioni di prodotti del settore vitivinicolo tutti i termini che si riferiscono direttamente o indirettamente all'origine di un prodotto. Tale termine consisterà, in via generale in una denominazione geografica, ma potrà essere costituito anche da altre indicazioni che, per gli ambienti interessati del paese d'origine, richiamino detto paese per il prodotto in causa. Oltre all'origine geografica, esse potranno precisare caratteristiche particolari del prodotto dipendenti esclusivamente o essenzialmente da fattori geografici ed anche umani.

3. PROTEZIONE DI TALUNI TERMINI

In applicazione dell'accordo, saranno altresì protetti nella denominazione i termini "Republik osterreich", "Osterreich" e i nomi dei Länder austriaci, i termini "Bundes republik Deutschland", "Deutschland" e i nomi dei Länder federali della Repubblica federale di Germania, i termini "Repubblica italiana", "Italia" e i nomi delle regioni italiane, nonché i termini "Grand-Duché du Luxembourg" e "Luxembourg".

4. PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI AUSTRIACHE

Le denominazioni austriache protette ai termini dell'accordo nel territorio della Comunità, qual'è definito dall'articolo 227 del trattato che istituisce la Comunità economica europea saranno riservate esclusivamente ai prodotti austriaci cui si applicano e potranno esservi impiegate unicamente alle condizioni previste dalla legislazione austriaca. Talune disposizioni di tale legislazione saranno tuttavia dichiarate inapplicabili ai sensi del protocollo allegato all'accordo e costituente parte integrante del medesimo.

5. PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI COMUNITARIE

Le denominazioni comunitarie tutelate ai termini dell'accordo nel territorio della Repubblica austriaca saranno riservate esclusivamente ai prodotti comunitari cui si applicano e potranno esservi impiegate unicamente alle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria. Talune disposizioni di tale regolamentazione saranno tuttavia dichiarate inapplicabili ai sensi del protocollo allegato all'accordo e costituente parte integrante del medesimo.

6. MISURE AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE

1. L'uso nell'esercizio del commercio, in contrasto con le disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di una qualsiasi delle denominazioni protette dall'accordo per quanto riguarda i prodotti, in particolare il loro condizionamento o imballaggio, le fatture, lettere di vettura o altri documenti commerciali, nonché la pubblicità in genere, sarà represso sul piano giudiziario e amministrativo con ogni mezzo previsto dalla legislazione della parte contraente e dello Stato membro interessato, per quanto riguarda la Comunità, nel cui territorio la protezione è rivendicata, onde combattere la sleale concorrenza o reprimere altrimenti l'impiego illecito di denominazioni, alle condizioni definite da tale legislazione.
2. Le disposizioni del paragrafo 6 si applicheranno anche quando le denominazioni tutelate ai sensi dell'accordo fossero usate sia in traduzione, sia con l'indicazione della provenienza effettiva, sia con l'aggiunta di termini quali "genere", "tipo", "maniera", "imitazione" e simili.
3. Tali disposizioni non si applicheranno alla traduzione di denominazioni dello Stato austriaco o di un paese membro della Comunità economica europea quando, nella o nelle lingue dell'altra parte contraente, la traduzione stessa è un termine del linguaggio corrente.

7. INDICAZIONI FALSE O INGANNEVOLI

1. Le disposizioni del paragrafo 6 si applicheranno inoltre, quando sui prodotti, le cui denominazioni sono protette ai termini dell'accordo, sul loro condizionamento o imballaggio, nelle fatture o lettere di vettura figurino indicazioni, marchi, nomi, iscrizioni o rappresentazioni grafiche contenenti direttamente o indirettamente indicazioni false o ingannevoli sulla provenienza, origine, natura, varietà o qualità sostanziale dei vini.

2. Se, nell'esercizio del commercio, nomi o rappresentazioni grafiche di luoghi, edifici, monumenti, fiumi, monti, ecc. di una parte contraente sono utilizzati nell'altra parte contraente per vini non originari della prima, un tale impiego è presunto atto a trarre in inganno sull'origine dei vini, a meno che, in relazione alle circostanze, non si possa ragionevolmente ritenere che non sussista inganno.

8. AZIONI LEGALI

1. Per motivi di violazione dell'accordo potranno intentare azione legale dinanzi ai tribunali competenti degli Stati membri della Comunità, oltre alle persone fisiche e giuridiche alle quali questo diritto è riconosciuto dalla legislazione degli Stati membri interessati, anche le federazioni, le associazioni e gli organismi di produttori, industriali e commercianti interessati aventi la propria sede nella Repubblica austriaca, sempreché la legislazione degli Stati membri in causa riconosca alle federazioni, alle associazioni e agli organismi nazionali la facoltà di intentare azioni legali.
2. Per motivi di violazione dell'accordo potranno intentare azione legale dinanzi ai tribunali della Repubblica austriaca, oltre alle persone fisiche e giuridiche alle quali questo diritto è riconosciuto dalla legislazione della Repubblica d'Austria, anche le federazioni, le associazioni e gli organismi di produttori, industriali e commercianti interessati aventi la propria sede nella Comunità, sempreché la legislazione della Repubblica austriaca riconosca alle federazioni, alle associazioni e agli organismi austriaci la facoltà d'intentare azioni legali.

9. CERTIFICATO

1. Ciascuna delle parti contraenti avrà facoltà, qualora risulti necessario per conseguire gli obiettivi dell'accordo, di chiedere con nota indirizzata all'altra parte contraente che l'autorizzazione ad importare o la temporanea ammissione non vengano concesse ove i vini non siano accompagnati da un documento che giustifichi il diritto alla denominazione. L'altra parte contraente accuserà ricevuta della nota. Nel caso di specie, i vini non accompagnati da certificato non potranno essere sdoganati.
2. La parte contraente che formula la richiesta di cui al paragrafo 1 indicherà all'altra parte contraente le autorità competenti al rilascio del certificato. Un modello di quest'ultimo dovrà accompagnare la notifica.

10. PERIODO DI TRANSIZIONE

1. I vini, imballaggi e mezzi pubblicitari, le fatture, lettere di vettura ed altri documenti commerciali che al momento dell'entrata in vigore dell'accordo si trovino nel territorio di una delle parti contraenti e rechino legittimamente menzioni di cui l'accordo vieta l'uso potranno essere smaltiti entro un periodo di [due anni] dall'entrata in vigore dell'accordo.
2. In caso di modifica dell'elenco delle denominazioni di cui all'allegato, si applicheranno le disposizioni del paragrafo 1 e il termine di [due anni] decorrerà dall'entrata in vigore della modifica.

11. VINI IN TRANSITO

L'accordo non si applicherà alle denominazioni dei vini in transito nel territorio di una delle parti contraenti.

12. DISCIPLINA DELLE IMPORTAZIONI

Fatto salvo il disposto del paragrafo 9, la protezione concessa dall'accordo alle denominazioni di vini non pregiudicherà le disposizioni che, in ciascuna delle parti contraenti, disciplinano o disciplineranno l'importazione di tali vini.

12. LEGISLAZIONE NAZIONALE E ACCORDI INTERNAZIONALI

Le disposizioni dell'accordo non escluderanno una protezione più estesa disposta dalle parti contraenti per le denominazioni di cui all'accordo in virtù della legislazione nazionale o di altri accordi internazionali.

14. ESECUZIONE DELL'ACCORDO

I rappresentanti delle parti contraenti manterranno diretti contatti reciproci per qualsiasi questione relativa all'esecuzione dell'accordo. In particolare, i servizi competenti austriaci e la Commissione delle Comunità europee si notificheranno ogni eventuale decisione giudiziaria avente per oggetto l'applicazione dell'accordo e in particolare le condizioni di cui al paragrafo 7, relative all'impiego di denominazioni.

15. MISURE GENERALI E MISURE CONSERVATIVE

1. Le parti contraenti adotteranno le misure generali o specifiche atte a garantire l'esecuzione degli obblighi dell'accordo e vigileranno all'attuazione degli obiettivi del medesimo.
2. Qualora una parte contraente ritenesse che l'altra parte contraente sia venuta meno ad un obbligo dell'accordo, essa potrà prendere le opportune misure conservative in modo da permettere l'applicazione dell'accordo.

16. TERRITORI DI APPLICAZIONE

L'accordo si applicherà, da un lato, ai territori nei quali il trattato che istituisce la Comunità economica europea è applicabile alle condizioni dallo stesso previste e, dall'altro lato, al territorio della Repubblica austriaca.